



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca;

VISTO il DPCM n. 164 del 30 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”, entrato in vigore il 29 dicembre 2020;

VISTO il DPCM del 12 agosto 2021 di nomina del dott. Vincenzo Di Felice quale Direttore della Direzione generale della ricerca (registrato alla Corte dei Conti n. 2556 del 24/09/2021);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 con particolare riferimento all’art.12 in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

VISTO l’art 1, comma 870, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che istituisce, nello stato di previsione della spesa del MIUR, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST);

VISTO il D.M. n. 443 del 10 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 14 settembre 2020 al numero 1872, che disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, con particolare riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

VISTO il D.D n. 464 del 28 dicembre 2020, registrato dall’UCB-MUR il 13 gennaio 2021, con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004) del “Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)”, viene impegnato l’importo complessivo di € 27.148.285,10, comprensivo della quota aggiuntiva di € 1.357.414,10 ripartita ai sensi dell’art. 1, co. 2 del D.M. 18 gennaio 2019, n. 48, di ripartizione delle risorse FIRST per l’anno finanziario 2018, di cui € 26.333.836,55 per il finanziamento degli interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR ed € 814.448,55 pari al 3% dell’importo complessivo da destinare alle relative attività di valutazione e monitoraggio;

VISTO il D.D. n. 1628 del 16 ottobre 2020, Bando PRIN 2020, finalizzato alla promozione del sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca ed a favorire partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell’Unione Europea;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTO l'art. 4 comma 2 del predetto bando, con il quale viene stabilito che, nell'ambito della dotazione complessiva di € 178.943.692,36, l'importo di Euro 17.894.369,00 è riservato a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando, a norma dell'art. 2, comma 5, del D.M. n. 443 del 10 agosto 2020 citato nelle premesse;

VISTO il D.D. n. 624 del 16 marzo 2021, con cui il MUR, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 4 del citato bando, ha determinato le disponibilità economiche per ciascun settore ERC;

CONSIDERATO che, con il predetto D.D. n. 624/2021, al settore PE3 sono state assegnate disponibilità economiche per un importo totale di € 5.146.788,65, di cui € 461.357,31 riservato a progetti presentati da PI di età inferiore ai 40 anni;

VISTO il D.D. n. 2285 del 29 settembre 2021, e relativi allegati, con il quale sono stati approvati, nell'ambito del settore PE3, n. 8 progetti per un importo totale di 5.146.788,00, così ripartiti:

- n. 7 progetti finanziati con fondi ordinari per € 4.685.431,00;
- n. 1 progetto finanziato con la quota riservata a PI di età inferiore ai 40 anni per un importo di € 461.357,00;

stabilendo altresì il termine del 3 novembre 2021 per la presentazione, da parte dei coordinatori nazionali, delle rideterminazioni dei costi e dei contributi spettanti alle singole unità di ricerca, sulla base dei costi congrui definiti (per ogni progetto) dal Comitato di Selezione, e riportati nell'allegato B dello stesso decreto;

VISTO l'art. 4 del predetto D.D. n. 2285 del 29 settembre 2021 con il quale si definisce la fonte di finanziamento per i progetti nell'ambito del settore PE3;

CONSIDERATE le rideterminazioni dei costi e dei contributi spettanti alle singole unità di ricerca, anche alla luce dei trasferimenti intervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge n. 240/2010;

TENUTO CONTO delle indicazioni ricevute nel giugno 2016 dalla struttura di coordinamento e gestione della banca dati relativa al CUP, in base alle quali l'erogazione dei fondi dal MIUR agli atenei ed agli enti pubblici di ricerca, in ambito PRIN, deve essere considerata come semplice trasferimento, con la conseguenza che il MUR non deve operare come soggetto concentratore, come a suo tempo anticipato a tutti gli atenei ed enti pubblici di ricerca con nota MIUR prot. 12995 del 1° luglio 2016; il CUP dovrà essere pertanto richiesto dagli stessi atenei ed enti pubblici di ricerca (un CUP per ogni unità di ricerca ad essi afferente nell'ambito dei singoli progetti PRIN) e comunicato al MUR subito dopo l'avvenuto trasferimento dei fondi;

RITENUTO di procedere alla conseguente ammissione a contributo dei progetti approvati, con le ripartizioni dei costi e dei contributi per singola unità di ricerca stabilite dai coordinatori nazionali, al fine di consentire, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1 del Bando PRIN 2020, il successivo trasferimento ad ogni singolo ateneo/ente pubblico di ricerca della quota di contributo spettante, come somma dei singoli contributi relativi alle unità di ricerca ad essi afferenti;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DECRETA

Art. 1

1. La ripartizione dei costi e dei contributi per ogni progetto approvato nell’ambito del settore PE3 è indicata nella tabella di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto. In detta tabella sono indicati il codice Cineca del progetto, il nome del coordinatore nazionale e, in particolare, per ciascuna unità di ricerca, il nome del responsabile di unità, l’ateneo/ente pubblico di ricerca di afferenza, il cofinanziamento, il contributo MUR per la ricerca ed il contributo totale.
2. L’importo di Euro 5.146.788,00, relativo al finanziamento dei progetti approvati nell’ambito del settore PE3, graverà sulle disponibilità di cui al D.M. 18 gennaio 2019, n. 48, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 marzo 2019 al nr. 310, impegnato con D.D n. 464 del 28 dicembre 2020, Capitolo 7245 - PG 01, Impegno registrato al n. 7194, clausola 01 – Esercizio Finanziario 2020 - Esercizio di Provenienza 2018.

Art. 2

1. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.
2. Nel caso in cui i soggetti beneficiari non intrattengano con il MUR rapporti finanziari, il Ministero richiederà specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Art. 3

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento e, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 4

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l’effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 5

1. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dalla data del presente decreto.
2. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di avvio ufficiale di cui al comma 1.

Art. 6

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata per i progetti del settore PE3 al 29/09/2021, data del decreto di approvazione dei progetti vincitori del bando PRIN 2020.
2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata all'art. 5, comma 2. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 60 giorni successivi a tale data, purché relativi a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
3. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto.
4. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 7

1. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MUR; le varianti scientifiche relative alle modifiche degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MUR.
2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MUR, mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzia le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità, in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti (da trasmettere al MUR per la necessaria autorizzazione), con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall'ateneo/ente originario per lo svolgimento delle attività dell'unità di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente originario all'ateneo/ente di destinazione del PI o del responsabile di unità non può essere soggetto ad altri ulteriori vincoli rispetto a quelli suesposti.
5. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il PI e gli eventuali altri responsabili di unità sono tenuti a indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del Bando PRIN 2020.

Art. 8

1. La rendicontazione contabile ordinaria finale è effettuata da ciascun responsabile di unità nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso l'insieme delle due distinte rendicontazioni può dar luogo a contributi MUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel presente decreto di ammissione a finanziamento.
2. Qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MUR procederà in qualsiasi momento, nei confronti degli atenei/enti, al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso compensazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi in base ad altro titolo.
3. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto, che riportino il nome del PI o dei responsabili di unità come autore o come autore corrispondente; tale relazione è trasmessa con modalità telematica al Ministero. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa di cui al precedente comma 1, il PI redige, contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato l'elenco delle ulteriori pubblicazioni, relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione.
4. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Il MUR procede a campione agli accertamenti finali



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

di spesa, anche mediante attivazione di apposite Commissioni che, per la specificità degli interventi, devono essere composte da esperti amministrativo-contabili di ruolo del MUR, individuati nell'albo REPRISSE, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso, deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).

Art. 9

1. I controlli da parte del MUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. Ciascun responsabile di unità garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalità green access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art.4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112.
3. Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali.
4. La mancata effettuazione degli audit, nonché l'accertamento da parte del MUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari di cui all'art. 12, comma 2, del Bando PRIN 2020, sulle singole rendicontazioni, o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca totale o parziale del finanziamento, con conseguente restituzione totale o parziale degli importi anticipatamente liquidati.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Vincenzo Di Felice)

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse